



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Statuto

Edizione 2018

Approvato in seduta assembleare straordinaria del 24 aprile 2018 e inserito nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano il 4 luglio 2018



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

[Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco]

INDICE

Statuto

I. COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI	6
Art. 1 Definizione e compiti	6
II. SOCI	6
Art. 2 Categorie dei Soci	6
Art. 3a Soci Fondatori	6
Art. 3b Soci Sostenitori	7
Art. 3c Soci di Diritto	7
Art. 3d Soci Effettivi	7
Art. 3e Soci Aderenti	8
Art. 4 Procedura per l'ammissione al CIG	8
Art. 5 Contributi	8
Art. 6 Diritti e doveri dei Soci	8
Art. 7 Recesso ed esclusione dei Soci	9
III. PATRIMONIO ED INTROITI	9
Art. 8 Definizioni	9
IV. ORGANI SOCIALI	10
Art. 9 Definizioni	10
Art. 10 Durata delle cariche sociali	10
V. ASSEMBLEA DEI SOCI	10
Art. 11 Costituzione	10
Art. 12 Attribuzioni	10
Art. 13 Diritto di voto	11
Art. 14 Convocazione	11
Art. 15 Validità delle deliberazioni	11
Art. 16 Presidenza	12
Art. 17 Deleghe di rappresentanza	12
VI. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	12
Art. 18 Composizione	12
Art. 19 Attribuzioni	12
Art. 20 Funzionamento	12
VII. PRESIDENTE	12
Art. 21 Attribuzioni	13
VIII. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13
Art. 22 Costituzione, attribuzioni, funzionamento	13
IX. COLLEGIO DEI PROBI VIRI	14
Art. 23 Costituzione, attribuzioni, funzionamento	14
X. COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO (CTC)	14
Art. 24 Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC)	14
Art. 25 Attribuzioni	14
Art. 26 - Funzionamento	15
Art. 27 Organi Tecnici (OT)	15
Art. 28 Coordinamento dei lavori degli Organi Tecnici (OT)	16
XI. SETTORI	16
Art. 29 Definizioni	16
Art. 30 Funzionamento	16
XII. DIRETTORE GENERALE (DG)	16
Art. 31 Direttore Generale (DG)	16
XIII. SCIOGLIMENTO DEL CIG – DISCIPLINA STATUTO	16
Art. 32 Scioglimento del CIG	17



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Art. 33 Disciplina Statuto 17



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

[Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco]



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

I. COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 Definizione e compiti

Il Comitato Italiano Gas (in forma abbreviata CIG) è una associazione di diritto privato dotata di Personalità Giuridica, senza fine di lucro, con sede in Milano, i cui scopi sono lo studio dei problemi scientifici e tecnici e la redazione di documenti normativi tecnici per il settore dei gas combustibili, così come definiti nella norma tecnica EN 437 (I^a famiglia: gas manifatturati; II^a famiglia: gas naturali; III^a famiglia: gas di petrolio liquefatto) ed inerenti la produzione e la commercializzazione, la rigassificazione, il trasporto, il trattamento e lo stoccaggio, la distribuzione, l'odorizzazione e la telemisura e telegestione del gas naturale; la produzione, l'odorizzazione e la distribuzione del GPL e delle sue miscele, a mezzo di reti, bombole e serbatoi; la misura e la qualità del gas; il biometano/biogas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo idonee per il trasporto e la distribuzione; l'utilizzazione dei gas combustibili per autotrazione; l'utilizzazione del GNL quale combustibile e carburante, la fabbricazione e l'installazione di apparecchi e attrezzature (inclusi gruppi di misura e loro accessori, riduzione, regolazione, controllo, manutenzione e sicurezza) e la realizzazione di impianti destinati allo stoccaggio, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione dei gas combustibili per usi industriali e civili; la valutazione della conformità degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature di cui sopra alle norme tecniche; il tutto nell'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamentari, anche per quanto relativo agli aspetti di carattere ambientale e di efficienza energetica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il CIG provvede a:

- Elaborare progetti di norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e documenti para normativi similari, proponendo all'UNI, in qualità di Ente Federato e sulla base del patto federativo sottoscritto con l'UNI medesimo, i progetti sopraccitati per la loro pubblicazione. Partecipare, su delega dell'UNI, ai lavori di sua competenza che si svolgono presso gli Enti normativi europeo (CEN) e internazionale (ISO), nell'ambito dei quali l'UNI rappresenta l'Italia; segnalare all'UNI i nominativi degli esperti e dei soggetti delegati per le varie commissioni e per i gruppi di lavoro dei suddetti Organismi; riferire all'UNI sull'andamento dei relativi lavori; esprimere il proprio parere sui progetti di documenti normativi tecnici e su altri quesiti sottoposti all'UNI dagli Organismi di cui sopra.
- Collaborare con le Amministrazioni dello Stato nonché con Enti e Associazioni nazionali, europei e internazionali.
- Gestire le relazioni e collaborare con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.
- Promuovere studi, riunioni, discussioni, iniziative, ricerche e la consulenza tecnica.
- Studiare e promuovere forme di diffusione della cultura normativa anche mediante la commercializzazione di prodotti e servizi.
- Promuovere, ai fini della sicurezza e della qualità dei servizi, la valutazione di conformità di impianti, apparecchiature, dispositivi e componenti alle norme tecniche.
- Effettuare attività propedeutiche per la qualificazione degli operatori del settore (quali ad esempio formazione, informazione e pubblicitaria), in conformità a leggi e regolamenti vigenti, promuovendo l'adozione di schemi per la conseguente certificazione.
- Effettuare l'attività di formazione e informazione mediante l'organizzazione di incontri tematici, seminari e corsi di aggiornamento tecnico, inclusi quelli destinati alla qualificazione di figure professionali.
- Gestire direttamente, anche in convenzione con Enti/istituti pubblici e privati riconosciuti, le attività connesse o accessorie ai precedenti scopi, in quanto integrative e/o a supporto degli stessi.
- Attuare ogni altra iniziativa che il CIG ritenga utile al raggiungimento dei suoi scopi.

II. SOCI

Art. 2 Categorie dei Soci

I Soci del CIG si distinguono in:



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

- a. Soci Fondatori, di cui all'Articolo 3.a;
- b. Soci Sostenitori, di cui all'Articolo 3.b;
- c. Soci di Diritto, di cui all'Articolo 3.c;
- d. Soci Effettivi, di cui all'Articolo 3.d;
- e. Soci Aderenti, di cui all'art. 3.e.

Art. 3.a Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori del CIG:

- a) ANIGAS- Associazione Nazionale Industriali Gas.
- b) ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e Affine.
- c) ASSOGASLIQUIDI – Associazione Nazionale Imprese Gas di Petrolio Liquefatti.
- d) ASSOTERMICA - Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici.
- e) UTILITALIA - Federazione delle Imprese Acqua, Ambiente ed Energia.
- f) IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
- g) Snam Rete Gas S.p.A.

Art. 3.b Soci Sostenitori

Possono essere Soci Sostenitori del CIG associazioni o federazioni a valenza nazionale e operatività da almeno 10 anni nel settore gas.

Art. 3.c Soci di Diritto

Sono Soci di Diritto del CIG:

- a) Il Ministero dello Sviluppo Economico.
- b) Il Ministero dell'Interno.
- c) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- d) Il Ministero della Salute.
- e) L'UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
- f) Il CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Art. 3.d Soci Effettivi

Possono far parte del CIG, in qualità di Soci Effettivi, soggetti interessati all'attività di elaborazione dei documenti normativi tecnici di cui all'Articolo 1 e interessati nella loro diffusione/applicazione, quali:

- a) Associazioni industriali, che hanno una rilevante rappresentatività nel settore di riferimento e un comprovato interesse per le attività del CIG;
- b) Enti di diritto pubblico e privato, ivi incluse le università, le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale, o comunque con rilevante rappresentatività a livello territoriale, non aderenti alle Associazioni di categoria già Soci del CIG e per le quali non esistono corrispondenti organizzazioni di categoria;
- c) Istituti, laboratori e centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fini di lucro.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Art. 3.e Soci Aderenti

Possono essere soci aderenti del CIG quei soggetti, non appartenenti alle altre categorie di associati al CIG, che dimostrino fondato interesse per l'attività normativa del CIG, ivi incluse:

- le Associazioni di micro e piccole imprese, cioè di imprese, secondo la classificazione UE, con meno di 50 dipendenti;
- le organizzazioni ambientali, le rappresentanze dei consumatori, gli istituti scolastici di primo e secondo grado, le organizzazioni sindacali di lavoratori.

Il Consiglio di Presidenza, quando delibera in ordine alla richiesta di adesione dei soci Aderenti preliminarmente all'invio all'Assemblea per la relativa delibera, formula anche proposta per la determinazione del numero di quote annuali, da corrispondere da parte del socio Aderente, pari a 1 (uno) o frazione dell'unità, sulla base di criteri omogenei e trasparenti che tengano conto della capacità contributiva e delle caratteristiche del socio Aderente.

Art. 4 Procedura per l'ammissione al CIG

I soggetti di cui ai precedenti Articoli 3.a, 3.b, 3.d, 3.e, che intendono divenire Soci ovvero mutare la categoria di appartenenza presentano domanda scritta indirizzata al Presidente del CIG che la sottopone al Consiglio di Presidenza; in essa deve essere espressa esplicitamente anche l'intenzione ad uniformarsi contestualmente al momento di ingresso come socio, alle Regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, ed anche ai contenuti del Codice Etico di CIG; la domanda comporta la compilazione di un Modello di ammissione, che è pubblicato sul sito del Comitato.

I rappresentanti dei soggetti che intendono divenire Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, nonché dal Codice Etico di CIG, e mantenerla durante tutto il periodo di permanenza nel CIG e nei suoi organi.

Il Consiglio di Presidenza valuta la richiesta suddetta e sottopone la domanda di ammissione del nuovo Socio all'Assemblea con parere motivato anche in caso di valutazione negativa; l'Assemblea delibera sulla domanda di ammissione ai sensi di quanto previsto nel successivo Articolo 12, lettera d).

Art. 5 Contributi

I Contributi annuali dovuti dai Soci Fondatori, Sostenitori, Effettivi e Aderenti per la loro ammissione al CIG sono misurati in multipli o sottomultipli della quota unitaria, il cui valore viene deliberato dall'Assemblea con riferimento all'esercizio successivo.

I Soci Fondatori e Sostenitori si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di cinque quote unitarie.

I Soci Effettivi si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di due quote unitarie.

Per i Soci Aderenti il Consiglio propone con delibera il numero di quote da corrispondere per i singoli casi, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 3.e.

L'importo del contributo annuale è versato da ciascun Socio (salvo i Soci Effettivi ed Aderenti che versano l'intero contributo annuale in unica soluzione entro il 30 giugno) entro il 31 marzo almeno per il 70% del contributo stabilito per l'anno di competenza. Entro il 30 giugno deve essere versato il saldo del contributo fissato per l'anno di competenza.

L'inesatto o il ritardato versamento entro i termini suddetti comporterà a carico del Socio inadempiente il pagamento di una penale determinata dal Consiglio di Presidenza sino a un massimo equivalente all'importo del contributo annuale determinato dall'Assemblea.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

I Soci del CIG hanno il diritto di:



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

- a) partecipare all'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'Articolo 11 e seguenti e agli altri Organi Sociali secondo le regole e le modalità previste dal presente Statuto;
- b) partecipare ai lavori degli Organi Tecnici (OT) del CIG secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento della Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC), dal Regolamento per il funzionamento degli OT e dalle altre disposizioni pertinenti, con particolare riferimento ai Regolamenti e alle Procedure UNI;
- c) ricevere l'assistenza del CIG per ogni eventuale necessità riguardante l'applicazione delle norme tecniche;
- d) ricevere l'assistenza del CIG per l'applicazione di prescrizioni legislative e regolamentari.

I Soci Aderenti partecipano all'Assemblea ed agli OT; non possono partecipare agli altri Organi Sociali di cui all'art. 9, e non possono rivestire con propri rappresentanti il ruolo di Presidenti, Coordinatori e Segretari negli OT.

I Soci del CIG hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti di cui si dota il CIG, i regolamenti che il CIG si è impegnato a rispettare, nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 Recesso ed esclusione dei Soci

I Soci che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Presidente del CIG almeno 6 (sei) mesi prima del termine dell'esercizio finanziario; il recesso ha effetto a decorrere da tale termine.

Il mancato versamento del contributo e della penale di cui al precedente Articolo 5 comporterà l'esclusione del Socio, fermo restando comunque l'obbligo di pagamento.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali di cui al precedente articolo 6 e abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità e i compiti del CIG, può essere deliberato un provvedimento di esclusione. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, dal Presidente al Socio trasgressore. Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probi Viri, esponendo le sue eventuali giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide, ovvero in difetto di esse, trascorso il termine di 30 giorni, il Socio viene automaticamente sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea ed approvata dalla stessa. L'Assemblea delibera l'eventuale esclusione che è inappellabile e ha effetto immediato.

III. PATRIMONIO ED INTROITI

Art. 8 Definizioni

Il patrimonio del CIG è costituito:

- da un fondo di dotazione di euro 100.000,00 (centomila/00);
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti in suo favore;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo non deliberi diversamente, fatto salvo il divieto di distribuzione degli utili.

Gli introiti sono costituiti:

- dai contributi annuali dei Soci;
- dalle rendite del suo patrimonio;
- dai proventi delle attività di servizio, quali formazione, pubblicistica, eventi su temi tecnici di competenza;
- dai proventi derivanti da vendita e/o prestazioni di servizi per conto della Pubblica Amministrazione, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o di terzi.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 9 Definizioni

Sono Organi Sociali del CIG:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Presidenza;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probi Viri;
- f) La Commissione Tecnica di Coordinamento.

Art. 10 Durata delle cariche sociali

La carica di Presidente ha una durata di tre anni ed è ammessa la riconferma per un solo mandato consecutivo.

Tutte le restanti cariche sociali hanno parimenti una durata di tre anni ed è ammessa la rielezione; i componenti degli Organi Sociali designati dai Soci di Diritto sono confermati fino ad espressa revoca da parte del Socio designante.

Nel caso si renda necessario, il Consiglio di Presidenza del CIG provvede alla sostituzione con effetto immediato del singolo che ricopre una carica sociale per gli Organi Sociali di cui ai comma b), d), e) ed f) dell'Articolo 9. La relativa nomina è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea utile. I nuovi designati scadono contemporaneamente ai rimasti in carica, indipendentemente dalla data delle rispettive nomine.

Il presente Statuto prevede la decadenza del singolo titolare dalla carica sociale nei casi in cui il Socio che lo aveva designato ritiri detta designazione, anche se la nomina è stata ratificata dall'Assemblea, e la sua contestuale sostituzione a norma del precedente paragrafo.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il cui compenso viene fissato dall'Assemblea dei Soci.

V. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 Costituzione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci del CIG.

Art. 12 Attribuzioni

L'Assemblea:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio di Presidenza, designandone il Presidente;
- b) elegge i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente e stabilendone il compenso;
- c) elegge i Componenti del Collegio dei Probi Viri, designandone il Presidente;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci a norma degli articoli 6 e 7;
- f) approva il bilancio consuntivo annuale;
- g) delibera sulla relazione annuale del Consiglio di Presidenza e su quella dei Revisori dei Conti;



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

- h) approva le modifiche allo Statuto sociale e al Codice Etico, su proposta del Consiglio di Presidenza o per iniziativa dei Soci che rappresentino almeno i 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci;
- i) delibera in merito all'eventuale scioglimento del CIG e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
- j) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio di Presidenza.

Avverso le delibere di cui al precedente comma e) l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Il Collegio dei Probi Viri decide in via definitiva.

Art. 13 Diritto di voto

Nelle votazioni in Assemblea ogni Socio Fondatore, Sostenitore, Effettivo e Aderente, dispone di un voto per ogni quota di contributo annuo da versare ai sensi dell'Articolo 5; a tal fine, si considera pari ad 1 voto la frazione di quota annuale di contributo spettante al Socio Aderente, nel caso di delibera in tal senso del Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3.d.

Ogni Socio di Diritto dispone di un voto.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali di cui al precedente art. 5.

Art. 14 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per deliberare in merito a quanto definito dall'Articolo 12.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente del CIG ne ravvisi l'opportunità. L'Assemblea può inoltre essere convocata, previa richiesta scritta inoltrata al Presidente del CIG, sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci.

La convocazione avverrà mediante avviso, firmato dal Presidente del CIG, inviato per posta elettronica certificata o per lettera raccomandata, ai recapiti indicati dai Soci almeno 15 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione contiene gli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. Nell'avviso di convocazione è fissata la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

All'Assemblea partecipano il Presidente, i membri del Consiglio di Presidenza, i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà dei Soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quelle relative alle materie indicate all'Articolo 12 comma a), d), e), f) e h) per le quali occorre la maggioranza assoluta dei voti e il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori e Sostenitori presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei voti dei presenti salvo quelle relative alle materie indicate all'Articolo 12 comma a), d), e), f) e h) per le quali occorre la maggioranza assoluta dei voti e il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori e Sostenitori presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Art. 16 Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CIG e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Consiglio di Presidenza.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente dell'Assemblea, funge da segretario dell'Assemblea il Direttore Generale del CIG che redige il verbale d'Assemblea e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 Deleghe di rappresentanza

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altri Soci, fermo restando che ogni Socio può esercitare il diritto di voto, oltre che per sé stesso, per un massimo di 2 (due) Soci che gli abbiano conferito delega.

VI. CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 18 Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 31 (trentuno) nominati dall'Assemblea.

Ciascun Socio Fondatore e Sostenitore designa 2 (due) Consiglieri; i Soci di Diritto designano 1 (uno) Consigliere ciascuno.

I Soci Effettivi designano 1 (uno) Consigliere a testa.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente della Commissione Tecnica di Coordinamento.

Art. 19 Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del CIG e, in particolare, compie tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi di cui all'Articolo 1, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Presidia il rapporto con il Collegio dell'ARERA, conferendone apposito mandato al Presidente del CIG.

Art. 20 Funzionamento

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CIG o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, e ogni qualvolta ritenuto opportuno o richiesto da almeno 5 (cinque) Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza è convocato mediante avviso inviato per posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ai recapiti indicati dai Consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve elencare gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Per motivi di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, e inoltrata almeno 48 ore prima della seduta.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente del CIG, funge da segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale del CIG, che redige il verbale di Consiglio e lo sottoscrive unitamente al Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Con-



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

siglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza qualificata del 60% dei presenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri nominati dai Soci Fondatori e Sostenitori nelle seguenti materie:

- a) valutazione della sussistenza dei requisiti di cui agli Articoli 3b,3d e 3e, con le modalità di cui all'Articolo 4, per le domande di ammissione al CIG in qualità di Socio;
- b) approvazione del progetto di bilancio, da sottoporre all'Assemblea e del budget di previsione annuale;
- c) proposte di modifica dello Statuto e del Codice Etico da sottoporre all'Assemblea;
- d) proposte di esclusione di Soci;
- e) nomina e revoca del Direttore Generale e conferimento dei poteri;
- f) istituzione dei Settori; nomina e revoca dei Capi Settore;
- g) nomina e revoca dei rappresentanti dei Soci nella Commissione Tecnica di Coordinamento a norma dell'Articolo 24 e designazione del Presidente della Commissione Tecnica di Coordinamento su indicazione della Commissione medesima; approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica di Coordinamento del CIG e dei suoi aggiornamenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Avverso le delibere di cui al precedente comma d), l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a norma dell'Articolo 7.

VII. PRESIDENTE

Art. 21 Attribuzioni

Il Presidente ha la legale rappresentanza del CIG.

Il Presidente del CIG presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente rappresenta il CIG nel Consiglio Direttivo e nel Comitato Consultivo degli Enti Federati dell'UNI.

Su mandato del Consiglio di Presidenza, assicura il rapporto con il Collegio dell'ARERA.

VIII. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 Costituzione, attribuzioni, funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci e dura in carica tre anni. L'Assemblea nomina inoltre 2 (due) membri supplenti. Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea tra i membri effettivi. Tutti i revisori devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del CIG, verifica la regolare tenuta della contabilità e i Bilanci annuali e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

La misura dell'emolumento da corrispondere ai Revisori dei Conti è stabilita dall'Assemblea, in occasione dell'elezione, con riferimento a ciascun triennio di carica.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

IX. COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 23 Costituzione, attribuzioni, funzionamento

Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, che ne designa il Presidente.

Il Collegio dei Probi Viri, a norma dell'Articolo 12 del presente Statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dell'Assemblea in merito alle delibere di esclusione di soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 12. Decide altresì, in via definitiva, sulle controversie che possono sorgere fra i Soci e il CIG.

Il Collegio dei Probi Viri decide altresì sulle segnalazioni e sui ricorsi proposti in materia di violazione degli Articoli 6 e 7 dello Statuto e del Codice Etico, proponendo eventualmente all'Assemblea l'adozione delle relative sanzioni.

X. COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO (CTC)

Art. 24 Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC)

Sono membri della CTC:

- i rappresentanti dei Soci nominati dal Consiglio di Presidenza, e precisamente: 1 rappresentante per ogni Socio Fondatore e Sostenitore; 1 rappresentante per ciascuno dei Soci di Diritto; 1 rappresentante per ogni Socio Effettivo;
- I Presidenti delle Commissioni Tecniche del CIG, come definite dai Regolamenti interni del CIG e approvate dalla CTC;
- 2 rappresentanti scelti dalla CTC fra qualificati esponenti del mondo scientifico e accademico, di riconosciuta esperienza anche internazionale nel settore energia e gas.

I membri della CTC devono possedere le conoscenze e le competenze necessarie all'espletamento del loro mandato.

La CTC riferisce al Consiglio di Presidenza; il Presidente della CTC partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente della CTC partecipa, unitamente al DG, alle riunioni della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI, quale rappresentante del CIG.

Art. 25 Attribuzioni

La CTC svolge le proprie attività in osservanza degli indirizzi e obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Presidenza.

Spetta alla CTC:

- a) predisporre il piano di lavoro annuale dell'attività di normazione, sottoporlo al Consiglio di Presidenza e predisporre la pubblicazione e l'invio all'UNI nel rispetto delle scadenze previste;
- b) costituire gli OT di cui al successivo Articolo 27, con gli esperti indicati dai Soci interessati, provvedendo anche ad eventuali integrazioni;
- c) approvare i progetti di norma elaborati in seno agli OT e deliberarne l'inoltro all'UNI per la pubblicazione;
- d) approvare gli ulteriori documenti tecnici elaborati dagli OT; deliberare la loro pubblicazione e le relative modalità;
- e) mantenere il coordinamento delle attività tecniche svolte dagli OT con enti terzi;
- f) sottoporre al Consiglio di Presidenza una relazione annuale inerente all'attività svolta e alle sue risultanze;



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

g) monitorare la situazione delle partecipazioni degli Esperti non riferibili a Soci CIG, e riferirne annualmente al Consiglio, onde riscontrarne la conformità alle regole statutarie ed ai Regolamenti di funzionamento della CTC e degli OT.

Le deliberazioni della CTC sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti alle riunioni.

I diritti di voto dei componenti della CTC sono stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento delle attività della CTC.

Art. 26 - Funzionamento

La CTC è convocata dal Presidente almeno 3 volte l'anno, di cui almeno una in seduta plenaria ed opera in conformità al Regolamento per lo svolgimento dell'attività della CTC.

Le riunioni della CTC possono svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la CTC si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Art. 27 Organi Tecnici (OT)

Gli OT hanno il compito di elaborare i progetti di documenti normativi e di ulteriori documenti tecnici nei settori di loro rispettiva competenza; di seguire l'evoluzione dei progetti normativi europei e internazionali garantendo la partecipazione di esperti a detti tavoli di normazione, ove ritenuto necessario di concerto con la CTC; di costituire interfaccia tecnica con i gruppi di lavoro di enti terzi; le attività di ciascun OT sono disciplinate dal Regolamento delle attività di normazione dell'UNI, dalle relative procedure e dai Regolamenti e procedure CIG applicabili.

La costituzione di ciascun OT deve assicurare un'equa e completa rappresentanza delle competenze tecniche necessarie.

In aggiunta ai componenti indicati dai Soci di cui all'Articolo 25, di ogni OT potrà fare parte un esperto rappresentante di ulteriori amministrazioni dello Stato eventualmente interessate e dell'UNI secondo quanto convenuto all'Articolo 3 della Convenzione di federazione; potranno inoltre essere ammessi a partecipare, per la durata dei lavori attinenti specifici documenti normativi nazionali ed europei/internazionali, esperti in rappresentanza di Persone Giuridiche che non sono Socie del CIG, in relazione a specifici temi di interesse e in accordo con le prescrizioni europee e nazionali applicabili.

Il contributo versato dal rappresentato per la partecipazione dell'esperto ha validità di un anno e per singolo progetto: se la durata dei lavori supera l'anno e/o la Persona Giuridica intende far partecipare il proprio esperto a più progetti, si dovranno versare altrettanti contributi. Il contributo per la partecipazione a lavori su progetti che implicano la partecipazione a tavoli "mirror" europei/internazionali è doppio rispetto a quello previsto per i tavoli esclusivamente nazionali; l'entità del Contributo è deliberata annualmente dal Consiglio di Presidenza e ratificato dall'Assemblea.

La partecipazione di questi esperti dovrà essere approvata dalla CTC sulla base di un criterio di rappresentanza motivata; in caso di pareri discordi e contrari, la CTC procederà alla votazione a maggioranza dei rappresentanti della CTC stessa, presenti o per delega, e con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori e Sostenitori presenti o per delega.

Nel caso di mutamento della compagine sociale ovvero della forma societaria della Persona Giuridica non Socia del CIG cui l'esperto appartiene, la richiesta di ammissione deve essere ripetuta e il relativo iter approvativo terrà conto dei contenuti e dell'esito della precedente.

Ogni OT può costituire Gruppi di Lavoro, aventi le medesime caratteristiche degli organi stessi.

Ogni OT nomina, a maggioranza di voti, un Presidente (per le Commissioni) o un Coordinatore (per i Gruppi di Lavoro).

I diritti di voto dei componenti degli OT sono stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento delle attività della CTC e/o dal Regolamento per il funzionamento degli OT del CIG.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Art. 28 Coordinamento dei lavori degli Organi Tecnici (OT)

Gli OT predispongono i loro programmi di lavoro e li comunicano alla CTC che, dopo l'approvazione degli stessi, dovrà, altresì, essere tenuta informata sullo sviluppo successivo dei lavori.

Quando i lavori in programma interessano più OT, la CTC provvede a stabilire i criteri di coordinamento di detti lavori, procedendo eventualmente alla costituzione di OT misti la cui esistenza è finalizzata alla durata dei lavori.

Analogamente si provvede, tutte le volte che la necessità di coordinamento si manifesti durante il corso dei lavori di normazione tecnica presso i singoli organi.

Il coordinamento dell'attività tra la CTC e gli OT è disciplinato dai pertinenti Regolamenti UNI e dal Regolamento per lo svolgimento dell'attività della CTC.

XI. SETTORI

Art. 29 Definizioni

I Soci del CIG si organizzano di norma in Settori di seguito individuati per aree di attività omogenee.

I Settori già costituiti sono:

- Settore 1 - Approvvigionamento e Commercializzazione di gas naturale;
- Settore 2 - Rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- Settore 3 - Trasporto di gas naturale;
- Settore 4 - Stoccaggio di gas naturale;
- Settore 5 - Distribuzione di gas naturale;
- Settore 6 - Produzione e distribuzione di GPL;
- Settore 7 - Misura;
- Settore 8 - Fabbricazione di apparecchi utilizzatori per la cottura domestica e per la cottura professionale;
- Settore 9 - Fabbricazione di apparecchi utilizzatori per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Settore 10 - Fabbricazione di componenti impianti e attrezzature;
- Settore 11 - Canne fumarie;
- Settore 12 - Valutazione della Conformità;
- Settore 13 - Servizi tecnologici e informatici per gli operatori della filiera gas.

Il Consiglio di Presidenza può istituire ulteriori Settori per aree di attività omogenee.

Art. 30 Funzionamento

I lavori di competenza del singolo Settore sono coordinati dal Capo Settore, anche al fine di facilitare il raccordo con le altre componenti del CIG.

XII. DIRETTORE GENERALE (DG)

Art. 31 Direttore Generale (DG)

Il DG è un dipendente del CIG.

Il DG è nominato dal Consiglio di Presidenza che ne individua i poteri e motivatamente può revocarlo. La revoca comporta anche la risoluzione del rapporto di lavoro.



Comitato Italiano Gas

Ente Federato all'UNI

Ente dotato di Personalità Giuridica

Il DG cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, dirige i servizi e gli uffici del CIG, esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Presidenza.

Il DG assicura la gestione delle attività amministrative, tecniche e commerciali del CIG, dandone periodico reporting tecnico-economico al Consiglio di Presidenza. Il DG, anche attraverso la tecnostruttura e, in collaborazione con il Presidente, assicura i rapporti con Enti, amministrazioni, autorità, istituzioni e organismi.

Il DG predispose il progetto di bilancio del CIG secondo le norme ed i principi contabili applicabili.

Il DG, anche tramite la tecnostruttura, assicura le funzioni di segreteria tecnica della CTC.

Il DG partecipa, unitamente al Presidente della CTC, ai lavori della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI, quale rappresentante CIG.

XIII. SCIoglimento DEL CIG – DISCIPLINA STATUTO

Art. 32 Scioglimento del CIG

Le proposte di scioglimento del CIG saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Lo scioglimento del CIG è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Deliberato lo scioglimento del CIG, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i Soci.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilisce l'Articolo 31 del codice civile.

Art. 33 Disciplina Statuto

Il presente Statuto è disciplinato dagli Articoli 14 e seguenti del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.